



ALLEGATO A.24

Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

Data: 10/02/2026



Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. LOCALIZZAZIONE.....	3
3. VINCOLI URBANISTICI, AMBIENTALI E TERRITORIALI	4



1. PREMESSA

La ditta Sidergamma S.r.l. svolge nel proprio stabilimento di Via IV Novembre n 3 a Zugliano (VI) l'attività di cromatura a spessore di manufatti metallici per ottenere rivestimenti protettivi tramite conversione elettrolitica.

L'azienda è autorizzata ai sensi del D.Lgs 59/2005 Allegato I – Attività IPPC 2.6 – *Impianti per il trattamento di superfici metalliche e materie elastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche destinate al trattamento aventi una volumetria superiore a 30 metri cubi*, con Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale N.03/09 del 28 Agosto 2009 Prot. N.63907.

Nel corso degli ultimi anni l'azienda ha attuato una serie di modifiche non sostanziali e adeguamenti tecnologici alla propria impiantistica; su richiesta della Provincia di Vicenza SIDERGAMMA presenta domanda di rinnovo dell'AIA coordinata con procedura di Screening VIA in relazione alle Modifiche Non Sostanziali già attuate in precedenza a seguito di specifiche domande e per quelle proposte con nuova richiesta di Modifica Non Sostanziale.

2. LOCALIZZAZIONE

Lo stabilimento della Sidergamma S.r.l. è collocato nella zona industriale del Comune di Zugliano (VI) ed insiste, come da certificato di destinazione urbanistica, sul Foglio n 3 mappali n.n. 407 – 1690 – 2779; si estende per un'area totale di 19387 m², di cui:

- superficie coperta: 12.187m²;
- superficie scoperta permeabile: 1.313 m²;
- superficie scoperta impermeabile: 5.103 m²
- superficie scoperta area verde: 784 m².

Per quanto concerne le distanze rispetto a luoghi abitati esterni allo Stabilimento, si forniscono di seguito i principali riferimenti:

- Centro abitato di Zugliano 850 m
- Torrente Astico 375 m
- Canale Mondin 80 m

La zona industriale di Zugliano, dove si trova l'azienda Sidergamma, è ben collegata grazie a una rete stradale efficiente. L'area è facilmente accessibile tramite strade provinciali che la collegano ai comuni limitrofi e alle principali arterie regionali:

- ✓ Strada Provinciale 66 (SP 66): Questa strada attraversa l'area industriale e collega Zugliano ai comuni vicini, offrendo un collegamento diretto e rapido per il traffico locale.
- ✓ Strada Provinciale 67 (SP 67): Situata nelle vicinanze, la SP 67 fornisce un ulteriore accesso all'area, migliorando la connettività con le zone limitrofe.
- ✓ Strada Statale 248 (SS 248): Questa importante arteria regionale si trova a breve distanza dalla zona industriale e collega la provincia di Vicenza con altre aree del Veneto, facilitando il transito di merci e persone su distanze maggiori.

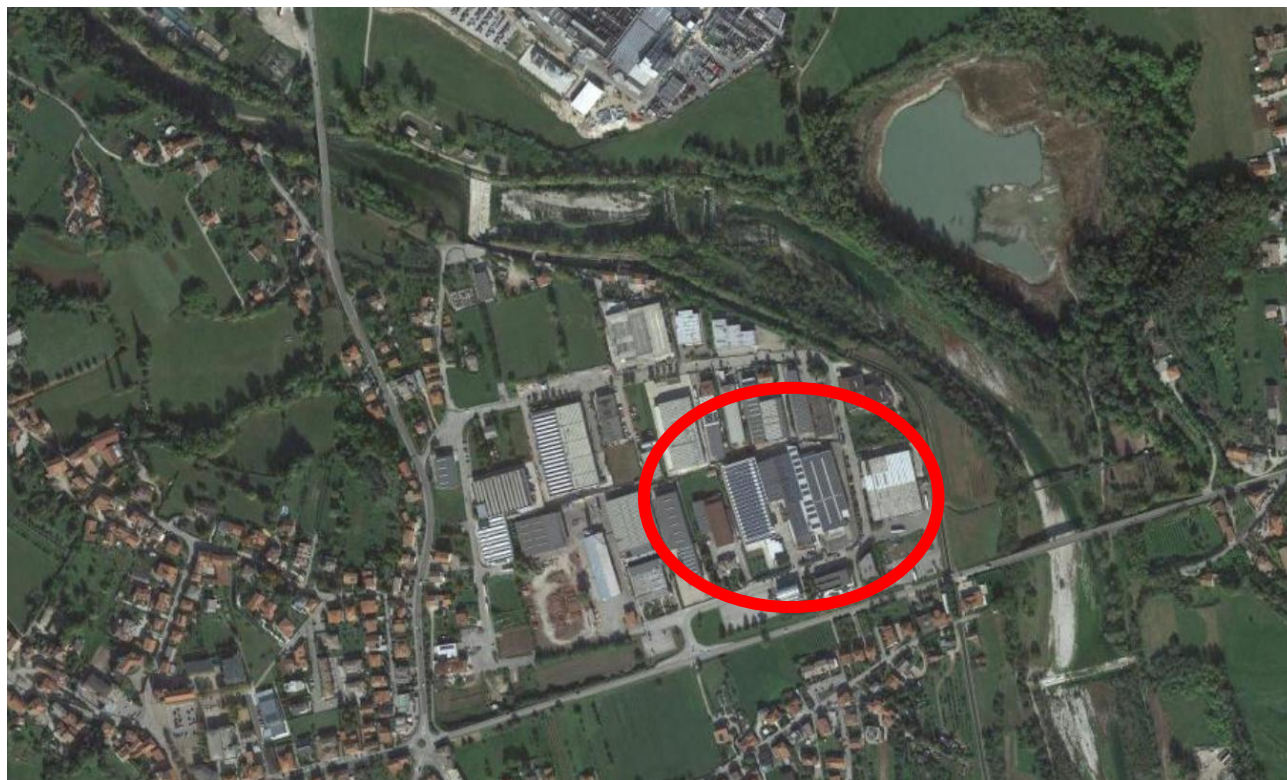


Figura 1: Localizzazione dello Stabilimento di Sidergamma S.r.l.

3. VINCOLI URBANISTICI, AMBIENTALI E TERRITORIALI

Il quadro di riferimento programmatico è finalizzato a tracciare una sintesi della normativa che disciplina le opere e le azioni previste, della strumentazione urbanistica che ne inquadra le previsioni generali e di settore, nonché degli strumenti di programmazione dello sviluppo che ne inseriscono le previsioni all'interno del quadro economico, sociale e delle risorse pubbliche.

Dal punto di vista territoriale il riferimento principale è rappresentato dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale P.A.T.I. "Terre di Pedemontana Vicentina" approvato con Conferenza dei Servizi in data 12/09/2008 approvazione Piano di Assetto del Territorio Intercomunale P.A.T.I. "Terre di Pedemontana Vicentina" ratificato con D.G.R. n. 2777 del 30/09/2008

Il sistema di pianificazione relativo all'area di interesse è organizzato secondo i seguenti piani territoriali e urbanistici che verranno analizzati nei capitoli a seguire.

Leggi e vincoli ambientali

Leggi di tutela paesaggistica

La normativa statale sulla tutela del paesaggio è contenuta nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss. mm. e ii. (nel seguito, per brevità, "D.Lgs. 42/2004").

Secondo l'art. 131, comma 1, del sopracitato decreto, per paesaggio si intende *"il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni"*. Il D.Lgs. 42/2004 *"tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali"* (art. 131, comma 2).



L'area di intervento non risulta soggetta a vincoli paesaggistici, come si evince dalla Tavola 1 P.A.T.I.

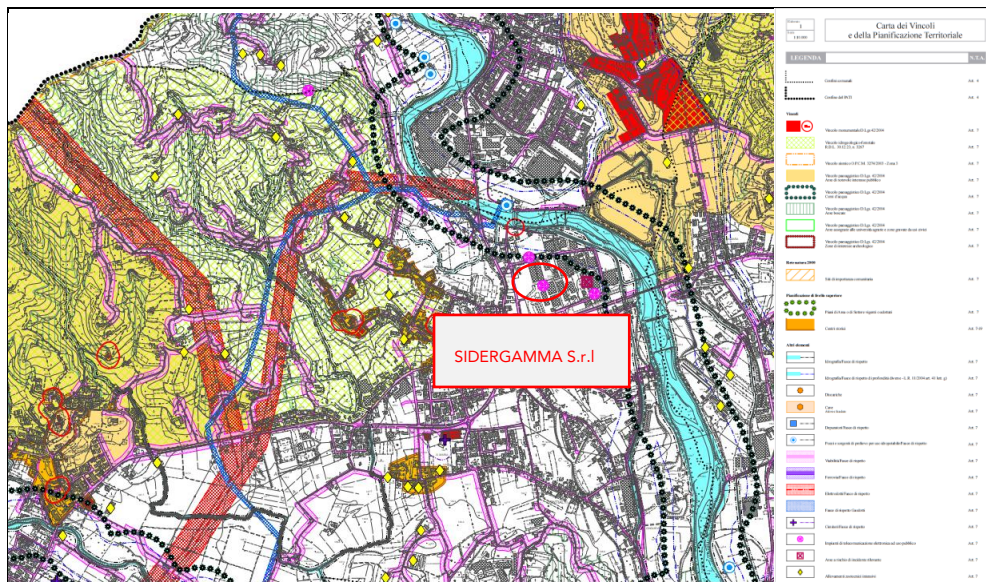


Figura 2: Tavola Vincoli Pianificazione Territoriale del comune di Zugliano (VI)

Vincolo idrogeologico e Carta di Sintesi della Pericolosità

La materia è tutelata dal R.D. 30.12.1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" (Sezione I, Vincolo per scopi idrogeologici) e dalla L.R. 52/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'area di intervento non risulta soggetta al vincolo idrogeologico, come si evince dalla Figura- Carta della fragilità elaborata nell'ambito della V.A.S. - dunque non è sottoposta a quanto riportato nell'art. 1 di detto R.D.: Art. 1. "Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di norme di utilizzazione contrastanti con gli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque."



Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali



Figura 3: Mappa con indicazione della pericolosità idrogeologica (fonte: Geoportale Nazionale MASE)

BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Per zone di importanza storica, culturale o archeologica si intendono gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo decreto e gli immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'art. 10, comma 3, lettera a), del medesimo decreto.

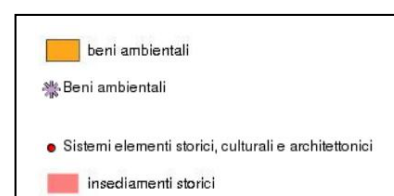
L'area di intervento non risulta soggetta a vincoli paesaggistici, come si evince dalla Tavola 1 P.A.T.I.

Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.)

In attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 - relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche - e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02.04.1979 - concernente la conservazione degli uccelli selvatici - sono stati individuati e proposti alla Commissione Europea i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Alla conclusione dell'iter, con D.M. 03.04.2001, il Ministro dell'Ambiente ha reso pubblico l'elenco dei S.I.C. e delle Z.P.S. nel territorio italiano.

I siti individuati dal D.M. 03.04.001, in quanto facenti parte della Rete Natura 2000, sono oggetto di una rigorosa tutela e conservazione degli habitat, delle specie animali e vegetali e per questo motivo ogni intervento, che possa indurre impatti sulle componenti biotiche o abiotiche, è soggetto ad una valutazione delle possibili incidenze ambientali.

Si sono presi in considerazione i siti della Rete Natura 2000 sui quali il progetto avrebbe potuto avere delle interazioni, concludendo che sia per la tipologia del progetto che per la distanza dai Siti, si possono escludere con ragionevole certezza scientifica possibili impatti.



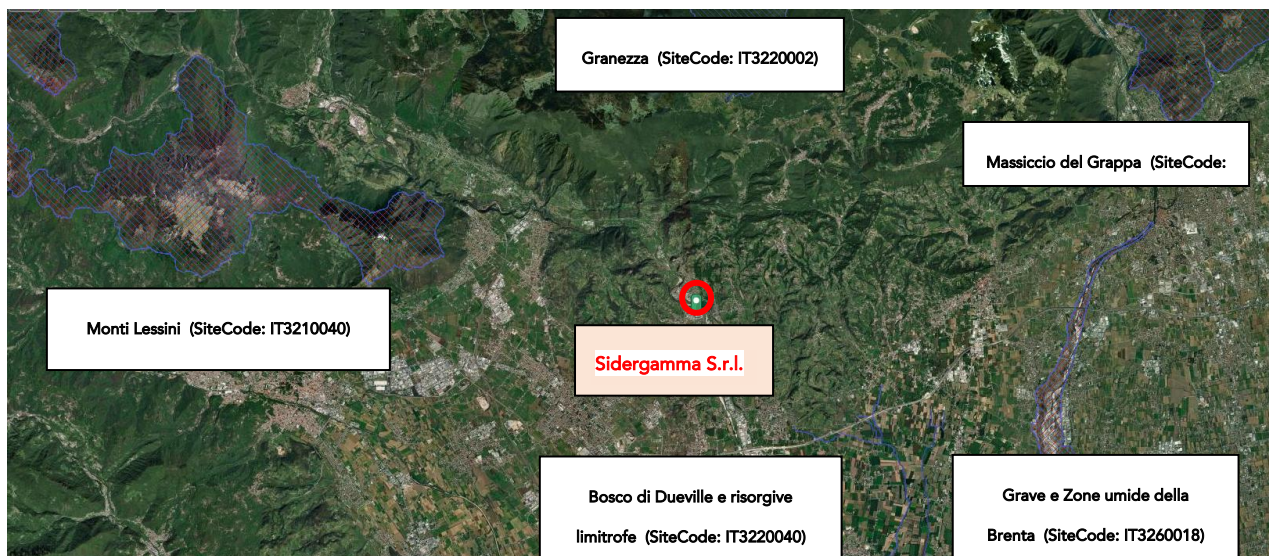


Figura 4: Localizzazione dei siti Rete Natura 2000 più prossimi all'area di progetto

PIANI

Il sistema di pianificazione relativo all'area di interesse è organizzato secondo i seguenti piani territoriali e urbanistici:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
- Piani d'Area
- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
- Piano di Gestione delle Acque del Distretto Alpi Orientali
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)
- Piano Regolatore Generale comunale (P.R.G.)
- Piani Regionale e Provinciale per la Gestione dei rifiuti
- Piano Regionale per la Tutela e il Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, in breve "P.T.R.C." rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio. Il P.T.R.C. vigente è stato approvato nel 1992. Ai sensi dell'art. 24, c.1 della Legge Urbanistica Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 (in breve "L.R. 11/2004"), "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n.35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione". Il P.T.R.C. rappresenta anche il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135 del D. Lgs. 42/2004. Con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il Documento Preliminare del P.T.R.C. (in breve "il Documento Preliminare") come previsto dall'art. 25, comma 1, della L.R. 11/2004. Il Documento Preliminare contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio (art.3 c.5 della L.R. 11/04). La variante parziale al P.T.R.C. del 2009, volta all'attribuzione della valenza



Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il piano territoriale di coordinamento provinciale è uno strumento di indirizzo e coordinamento per l'attività pianificatoria comunale finalizzato alla tutela di quegli interessi pubblici che, per loro natura, hanno una dimensione sovracomunale sia sotto il profilo urbanistico in senso stretto sia in relazione alla tutela dell'ambiente in senso ampio. Con Deliberazione di Giunta della Regione del Veneto n. 708 del 02/05/2012 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Vicenza.

Piani d'area

Il P.T.R.C. prevede l'elaborazione di Piani d'Area e di settore di livello regionale che sono adottati e approvati con lo stesso procedimento del P.T.R.C. e hanno la funzione di specificarne e dettagliarne i contenuti.

Il P.T.C.P. individua nella tavola n. 1 i seguenti Piani d'Area presenti nel territorio della provincia di Vicenza:

- Massiccio del Grappa, vigente e approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 930 del 15/06/1994;
- Altopiano di Tonezza - Fiorentini, vigente e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 192 del 29/11/1996 e con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 30/07/1999 (variante n. 1);
- Monti Berici, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 710 del 10/03/2000;
- Altopiano dei Sette Comuni dei Costi e delle Colline Pedemontane Vicentine, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 792 del 09/04/2002.

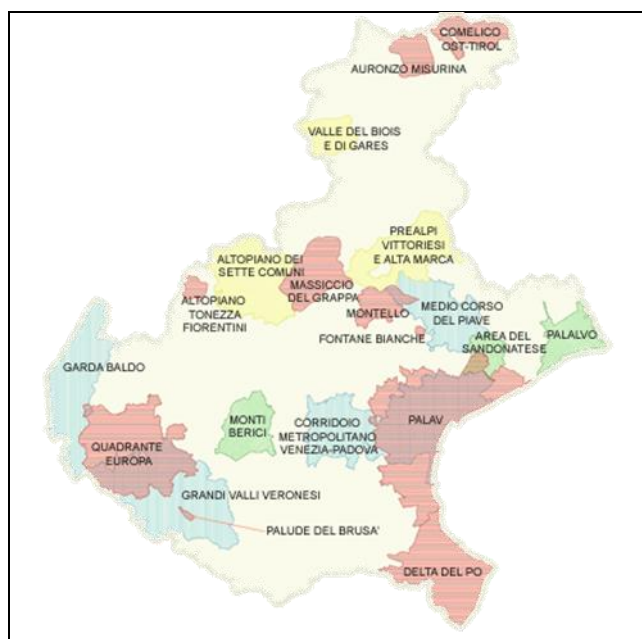


Figura 5: Piani d'area della Regione Veneto

La zona in esame non ricade all'interno di nessuno dei Piani d'Area della Regione Veneto.



Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

La L. 11.12.2000, n. 365, ha introdotto il "Piano di Assetto Idrogeologico" (in breve "P.A.I.").

Il P.A.I. si configura come uno strumento di pianificazione che, attraverso criteri, indirizzi, norme ed interventi, consenta di far fronte alle problematiche idrogeologiche, compendiando le necessità di una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e di uno sviluppo antropico.

Secondo il D.P.C.M. 29/09/1998 per arrivare ad individuare la aree a rischio il piano deve passare attraverso le seguenti tre fasi:

1. Analisi della pericolosità (individuazione: degli squilibri - dell'area interessata - del livello di pericolosità) (Carta della pericolosità);
2. Analisi del valore e della vulnerabilità (uso del suolo) (Carta degli insediamenti);
3. Analisi del rischio insistente sul territorio (definizione della matrice di interazione tra pericolosità e valore e vulnerabilità) (Carta delle aree a rischio).

Il D.P.C.M. per le aree a rischio idraulico individua poi tre classi di pericolosità collegate alla probabilità di accadimento (il tempo di ritorno o Tr, inteso come quel lasso temporale nel quale un dato evento ha probabilità di accadere almeno una volta):

- a. aree ad alta probabilità di inondazione - indicativamente con Tr di 20 - 50 anni;
- b. aree a moderata probabilità di inondazione - indicativamente con Tr di 100 - 200 anni;
- c. aree a bassa probabilità di inondazione - indicativamente con Tr di 300 - 500 anni.

Infine per le aree a rischio idraulico e geologico vengono rispettivamente definite quattro classi di rischio a gravità crescente:

- 1) moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- 2) medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture, e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità personale;
- 3) elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture, l'interruzione di funzionalità delle attività socio - economiche;
- 4) molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, la distruzione di attività socio-economiche.

Alle aree così individuate si devono applicare le norme di salvaguardia (diversificate per il rischio idraulico e per il rischio di frana) che sono tanto più restrittive quanto più alto è il grado di rischio riscontrato.

Il Piano di Assetto Idrogeologico non si ferma alla sola fase di definizione delle norme di salvaguardia, ma prosegue individuando, seppur in maniera sommaria e parametrica, gli interventi necessari per la mitigazione o l'eliminazione delle condizioni di rischio

L'area in cui si trova il progetto in esame non rientra tra le zone caratterizzate da indici di pericolosità e rischio né idraulico né geologico.

Piano di gestione delle Acque del Distretto Alpi Orientali

Il Piano di Gestione della Acque del Distretto Alpi Orientali (2022-2027) è il secondo aggiornamento del Piano per il distretto idrografico delle Alpi Orientali, reso conforme alla Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).



Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

Riguarda il ciclo 2021-2027 (che copre quindi anche il triennio 2022-2027) ed è stato adottato formalmente il 20 dicembre 2021 ed è stato approvato con D.P.C.M. del 07/06/2023.

Il Piano contiene in sintesi:

- Descrizione del distretto: caratteristiche territoriali, corpi idrici superficiali e sotterranei, condizioni di riferimento.
- Analisi delle pressioni antropiche: inquinamento puntuale e diffuso, uso del suolo, prelievi d'acqua, stato quantitativo e qualitativo.
- Programma misure: interventi, norme tecniche, strategie per il raggiungimento o mantenimento dello "stato buono" delle acque.
- Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque.
- Procedure di consultazione pubblica e verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

Lo Stabilimento di Sidergamma ricade all'interno del bacino del Brenta-Bacchiglione, che risulta dall'unione dei bacini idrografici dei fiumi Brenta, Bacchiglione e Gorzone. Tali fiumi, caratterizzati da un sistema idrografico interdipendente e da interconnessioni multiple, giungono al mare attraverso un'unica foce.

L'intero bacino ha una superficie di circa 5.830 km², di cui circa 4.480 in territorio veneto mentre il resto ricade in Trentino Alto Adige. Il bacino del Brenta - Bacchiglione può essere suddiviso in cinque sottobacini principali: il Brenta, il Cismon, il Bacchiglione, l'Astico-Tesina e l'Agno-GuàFratta-Gorzone.

Il Torrente Astico nasce fra il Sommo Alto ed il Monte Plant a quota 1.441 m presso Malga Orsara. A Pedescala confluisce in sinistra il Torrente Val d'Assa che drena le acque dell'Altopiano dei Sette Comuni. A Seghe di Velo le sue scarse acque, in condizioni di magra, sono incrementate dai contributi idrici del Posina e a valle di Lugo sono deviate al Canale Mordini mediante una briglia di sbarramento, così che il letto del torrente rimane completamente all'asciutto sino a Lupia, dove riceve in sinistra il Tesina che dà il nome all'asta principale.



Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

Si riportano di seguito alcuni estratti cartografici del Piano di Gestione delle Acque:



Figura 6: Estratto Tavola B – Bacini idrografici (Piano di Gestione delle Acque 2022-2027)

LEGENDA

Fiumi principali	BACINI IDROGRAFICI	Isonzo	Pianura tra Piave e Livenza
Laghi	Adige	Laguna Marano Grado	Piave
	Bacino scolante laguna Venezia	Lemene	Sile
	Brenta Bacchiglione	Levante	Slizza
	Drava italiana	Livenza	Tagliamento



Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

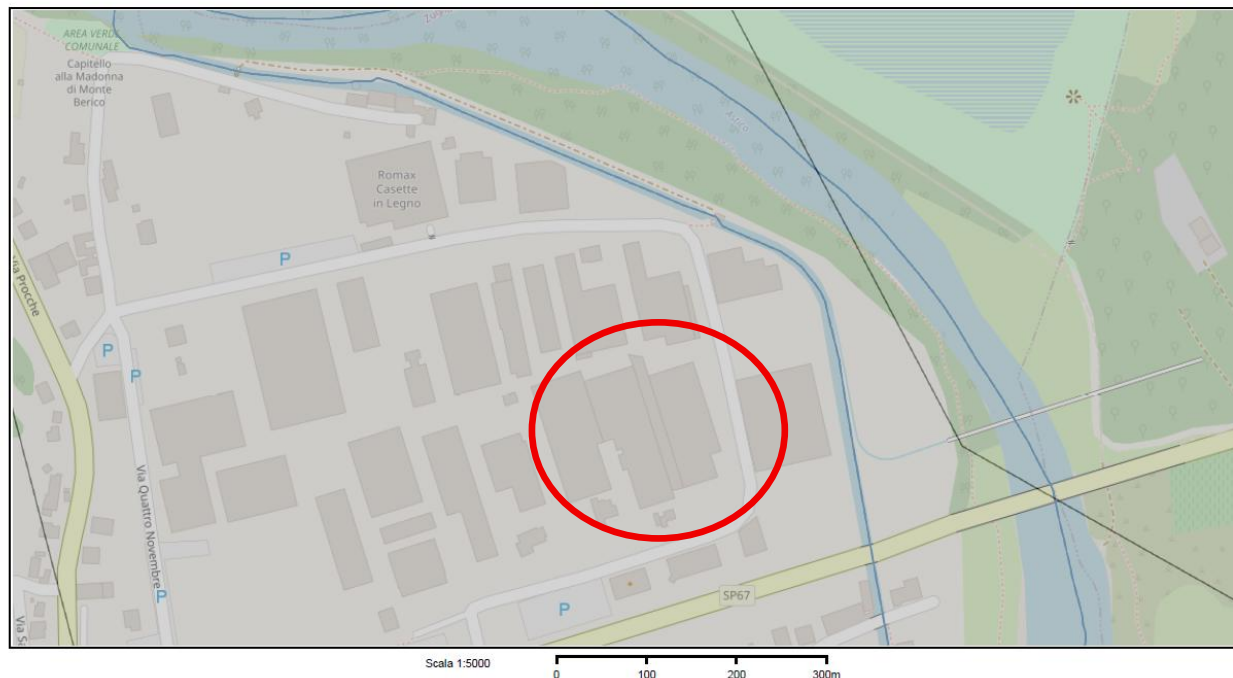


Figura 7: Estratto cartografico dal portale WEB-GIS Piano di Gestione delle Acque (2022-2027)

Sulla base del suddetto Piano, l'area in cui è localizzato lo Stabilimento è interessata dalla vicinanza di:

- **corpi idrici superficiali:** il Canale Mordini, derivazione artificiale e il Torrente Astico.
- **corpi idrici sotterranei:** Colli di Marostica e Alta Pianura Vicentina Est.

Rischio sismico

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico. In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Zugliano, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del 3.12.2003 ed in seguito modificate con la D.G.R. n.244 del 9 marzo 2021. Il comune di Zugliano è passato dalla zona sismica 3 alla zona sismica 2 con deliberazione della Giunta Regionale n.244 del 9 marzo 2021. I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (a_g) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.



Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

Zona sismica	Descrizione	Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni [ag]	Accelerazione orizzontale massima convenzionale (Norme Tecniche) [ag]	Numero comuni con territori ricadenti nella zona (*)
1	Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi fortissimi terremoti.	$0,25 < ag \leq 0,35$ g	0,35 g	739
2	Zona dove possono verificarsi forti terremoti.	$0,15 < ag \leq 0,25$ g	0,25 g	2.374
3	Zona che può essere soggetta a forti terremoti ma rari.	$0,05 < ag \leq 0,15$ g	0,15 g	3.003
4	E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti sono rari ed è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica.	$ag \leq 0,05$ g	0,05 g	1.785

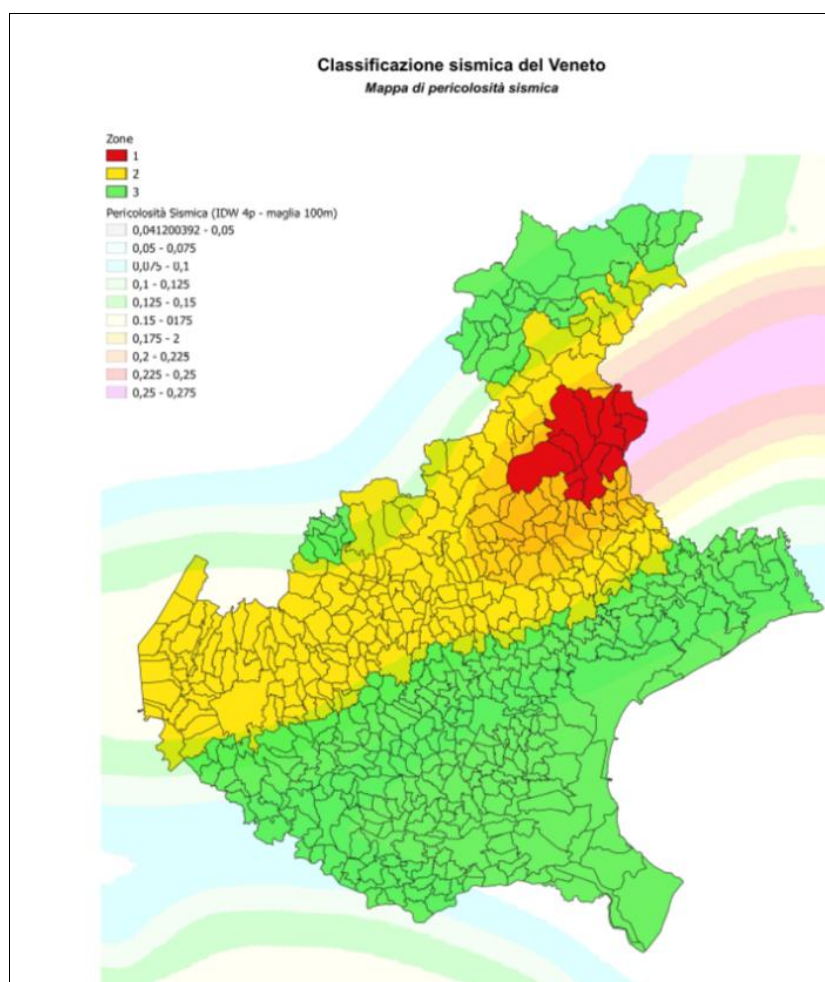


Figura 8: Classificazione sismica del Veneto – ALLEGATO A DGR n. 244 del 09 marzo 2011



Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) "Terre di Pedemontana Vicentina" è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10 gennaio 2008. Successivamente, è stato approvato in data 12 settembre 2008 mediante verbale e determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, e ratificato dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 2777 del 30 settembre 2008.

Si riportano di seguito gli estratti delle Tavole del PATI, con individuazione dello Stabilimento di Sidergamma:

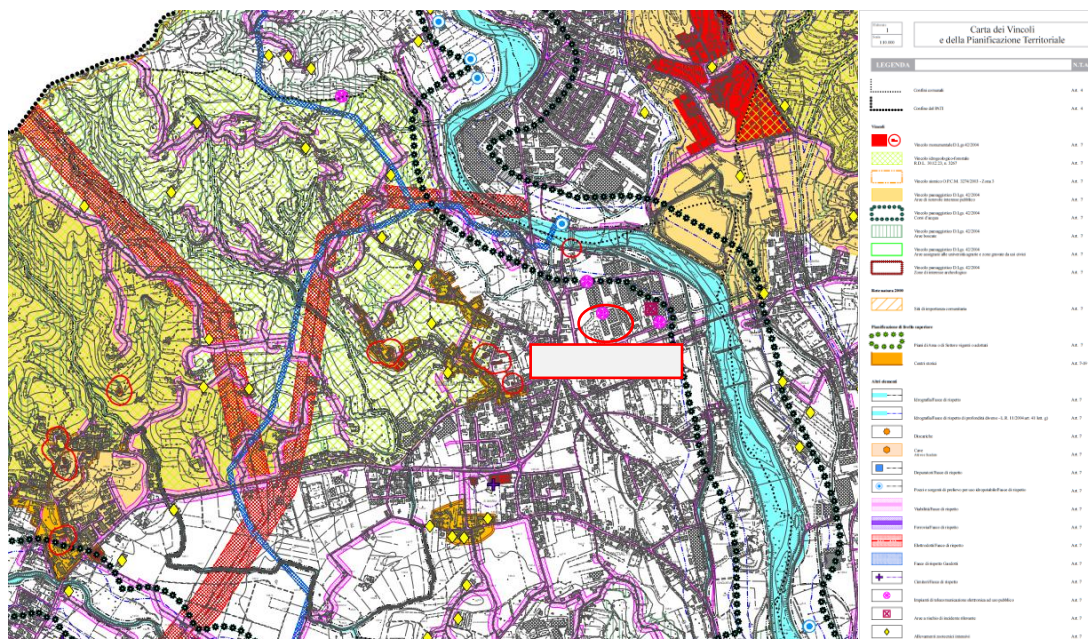


Figura 9: Tavola 2_Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – P.A.T.I. "Terre di Pedemontana Vicentina"

Lo Stabilimento non ricade in area soggetta a vincoli come da Tavola 01 del P.A.T.I.

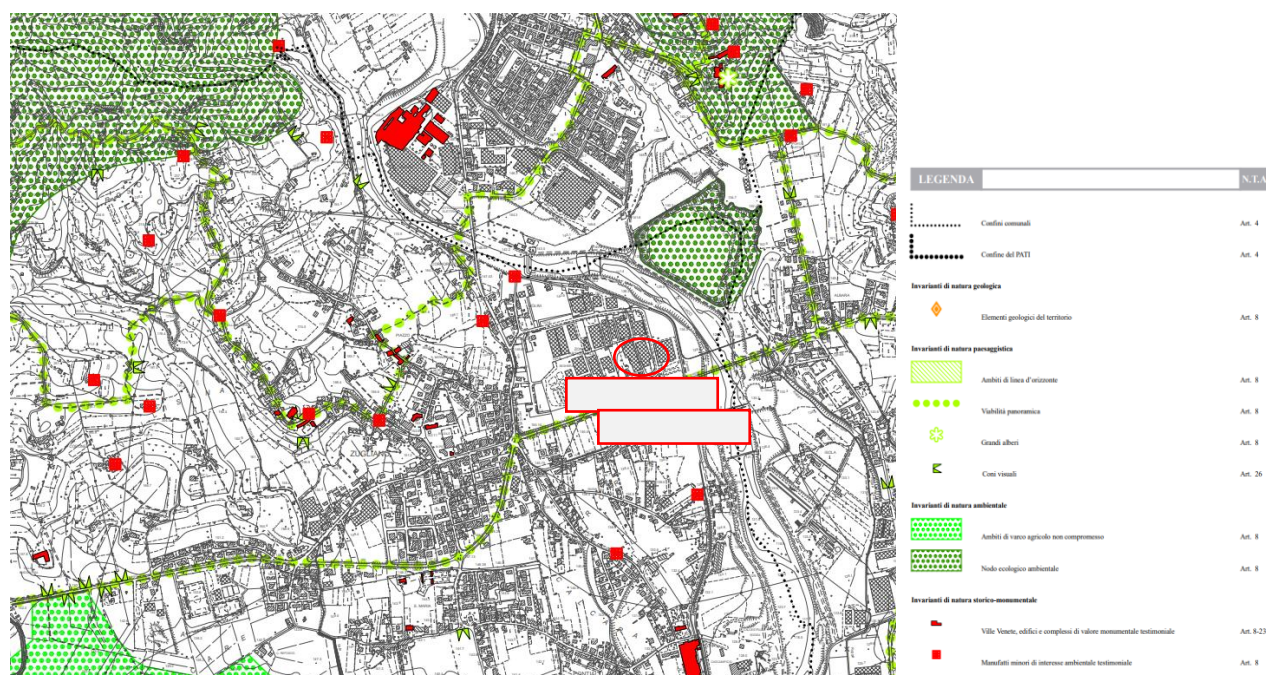


Figura 10: Tavola 2 Carta delle Invarianti – P.A.T.I. "Terre di Pedemontana Vicentina"



Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

Lo Stabilimento non ricade in area soggetta a invarianti come da Tavola 02 del P.A.T.I.

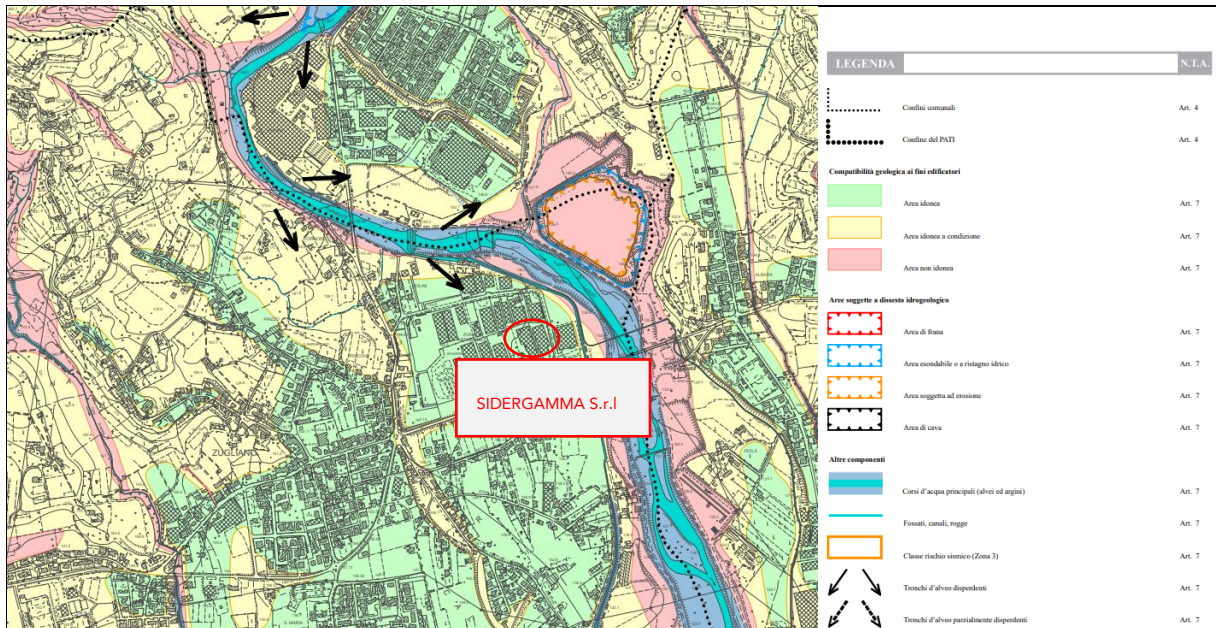
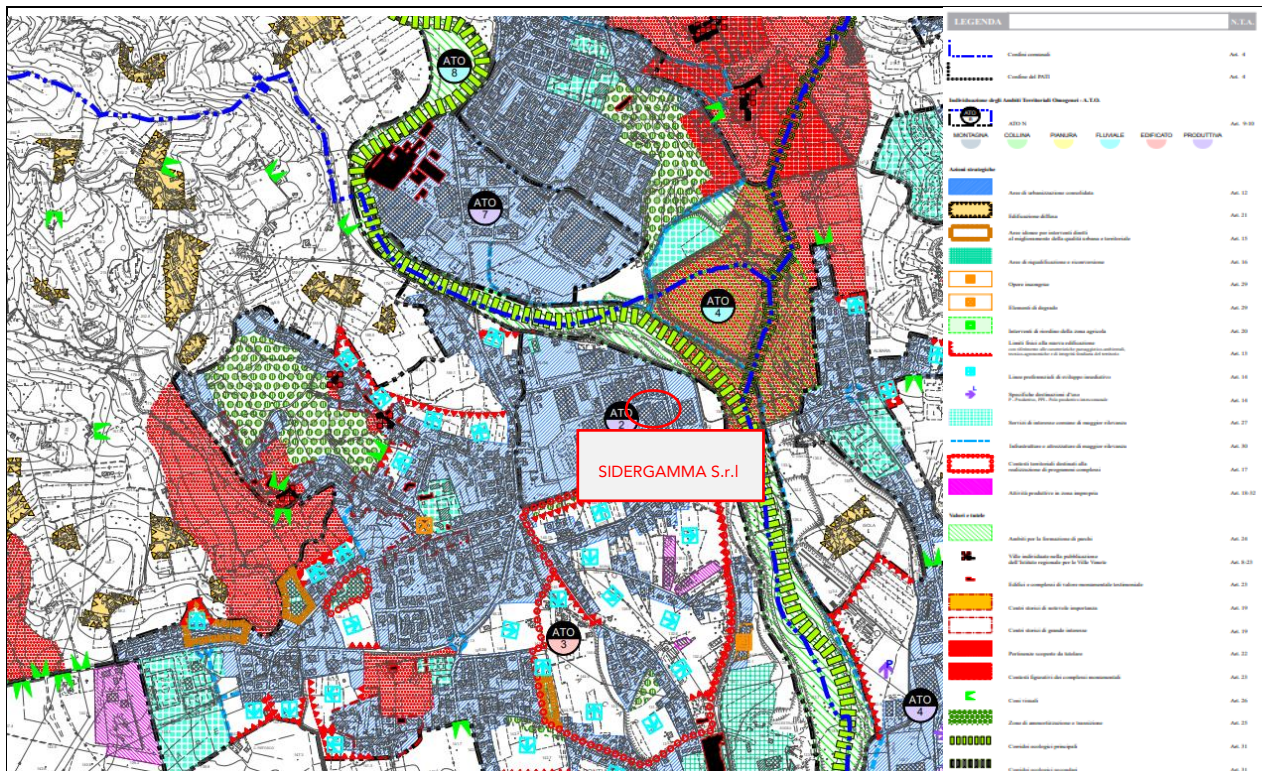


Figura 11: Tavola 3 Carta delle Fragilità - P.A.T.I. "Terre di Pedemontana Vicentina"

Lo Stabilimento ricade in area idonea come da Tavola 03 del P.A.T.I.



12: Carta della Trasformabilità - P.A.T.I. "Terre di Pedemontana Vicentina"

Lo Stabilimento ricade all'interno dell'ATO 2, area di urbanizzazione consolidata produttiva, come da Tavola 4A Carta della Trasformabilità.



Piano Regolatore Generale comunale (P.R.G.)

Il progetto oggetto della presente Valutazione è sito in zona D1C del Comune di Zugliano.

In base alle norme tecniche di attuazione del P.R.G., tale area è destinata a **"Zone commerciali, direzionali, di artigianato di servizio e turistico ricettive di completamento e di espansione art.22"**.

Vengono di seguito riportate le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. del Comune di Zugliano, come aggiornate da Delibera del Consiglio Comunale n 3 del 2004, previste per le Zone Territoriali D1C, tra le quali rientra l'area oggetto della presente Valutazione di Impatto Ambientale.

ART. 21 - ZONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI ESPANSIONE "D1E" E DI COMPLETAMENTO "D1C"

Tali zone sono riservate esclusivamente alla costruzione di edifici a carattere industriale e artigianale, compresi gli uffici aziendali, i laboratori di ricerca, i magazzini, le autorimesse, le mense, le attrezzature ricreative destinate agli addetti all'industria, nonché agli alloggi del personale di custodia.

E' consentita la possibilità di destinare parte degli edifici alla vendita di prodotti del settore merceologico connessi all'attività produttiva insediata, la quale deve rimanere comunque la destinazione d'uso principale.

Le attività nel loro complesso devono risultare compatibili con gli eventuali edifici residenziali di terzi (escluso quindi l'alloggio del proprietario/custode che va considerato connesso con l'attività produttiva), e pertanto devono adottare le misure per mitigare l'impatto di fumi, polveri, rumori, vibrazioni, odori, e traffico indotto (ad es. prevedendo delle aree "cuscinetto" a verde e/o a parcheggio, uffici, depositi, ovvero soluzioni equivalenti).

L'alloggio del proprietario/custode è soggetto ad un vincolo di connessione con il sito produttivo e un'eventuale scissione comporterà il cambio di destinazione d'uso di tale porzione da "residenziale" ad altro uso compatibile (es. uffici).

Gli edifici per l'alloggio del proprietario e/o del personale di custodia non possono essere superiori a mc 500 per unità produttiva.

Nelle zone artigianali e produttive ai sensi dell'articolo 41 del P.T.R.C. sono ammesse le destinazioni commerciali all'ingrosso.

D1E

Le zone sono soggette a Strumento Urbanistico Attuativo.

L'area coperta dei fabbricati non dovrà superare il 60% dell'area del lotto.

H. max: m. 10,0.

Possono superare i mt. 10 solo gli elementi tecnologici che si rendano indispensabili per l'attività.

La distanza del fabbricato o corpo di fabbrica dai confini di proprietà non dovrà essere inferiore a 1/2 (uno fratto due) volte la sua altezza e comunque non inferiore a m 5,00. Salve maggiori distanze previste dalla Legge.

Il distacco minimo tra fabbricati o corpi di fabbrica non dovrà essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a m 10,00. Salve maggiori distanze previste dalla Legge.

Le distanze misurate dal punto più vicino del fabbricato o corpo di fabbrica dal ciglio stradale dovranno essere quelle previste dal D. M. N. 1404/1968.

Per le industrie insalubri comprese nell'elenco di cui al D. M. 12/02/1971 si impongono le prescrizioni di cui all'art. 216 del T.U.L.S..

Per lo smaltimento dei rifiuti valgono le norme di cui al Regolamento comunale di Igiene.

**D1C**

Nelle zone si interviene con Intervento Edilizio Diretto.

L'area coperta dei fabbricati non dovrà superare il 60% dell'area del lotto.

H. max: m. 10,0.

Possono superare i mt. 10 solo gli elementi tecnologici che si rendano indispensabili per l'attività.

La distanza del fabbricato o corpo di fabbrica dai confini di proprietà non dovrà essere inferiore a 1/2 (uno fratto due) volte la sua altezza e comunque non inferiore a m 5,00. Salve maggiori distanze previste dalla Legge.

Il distacco minimo tra fabbricati o corpi di fabbrica non dovrà essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a m 10,00. Salve maggiori distanze previste dalla Legge.

Le distanze misurate dal punto più vicino del fabbricato o corpo di fabbrica dal ciglio stradale dovranno essere quelle previste dal D. M. N. 1404/1968.

Per le industrie insalubri comprese nell'elenco di cui al D. M. 05/09/1994 si impongono le prescrizioni di cui all'art. 216 del T.U.L.S..

Il progetto oggetto della presente valutazione non costituisce variante urbanistica.

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani

Con DGR n. 988 del 09/08/2022 - Bur. n. 107 del 02/09/2022 è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

L'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali è così costituito:

- Elaborato A che riporta, in 31 articoli, la Normativa di Piano.
- Elaborato B che, relativamente ai rifiuti urbani, contiene la valutazione dell'attuazione del piano del 2015, l'aggiornamento degli obiettivi e azioni di piano e la descrizione dei nuovi scenari di piano.
- Elaborato C che, relativamente ai rifiuti speciali, contiene la valutazione dell'attuazione del piano del 2015, l'aggiornamento degli obiettivi e azioni di piano e i 5 focus di approfondimento predisposti per specifiche criticità e tematiche emergenti sul territorio veneto.
- Elaborato D che contiene l'aggiornamento dei criteri per la definizione delle aree non idonee.
- Elaborato E che contiene l'aggiornamento del Piano per la bonifica delle aree inquinate nel quale è stato riportato uno stato di fatto, la valutazione delle priorità di intervento, aggiornando i criteri rispetto la precedente pianificazione, e le azioni di Piano.

Sono stati riportati tra gli allegati all'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali [Allegato A1](#), gli aggiornamenti del:

- programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (RUB);
- programma regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;
- programma per la riduzione della produzione dei rifiuti;
- programma per la decontaminazione e smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario secondo l'art. 4 del d. lgs. 209/99.

I succitati programmi, valutati coerenti e attuali rispetto le nuove richieste normative, sono stati riportati aggiornando in alcuni casi solamente i riferimenti normativi, in altri casi la situazione quantitativa dei rifiuti da



Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

gestire, in altri casi ancora focalizzando l'attenzione sulle iniziative strategiche o sulle misure già individuate dalla precedente pianificazione in quanto già incluse tra le azioni del Piano aggiornato.

Il percorso di aggiornamento del Piano ha previsto le seguenti fasi:

- adozione della proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali da parte della Giunta regionale con D.G.R. n. [1458 del 25/10/2021](#) - Bur. n. 147 del 05/11/2021, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nella quale è stata attuata la verifica di coerenza dello strumento di pianificazione vigente in materia di rifiuti (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015, agli indirizzi contenuti nel "Nuovo Piano d'Azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM/2020/98 final). L'aggiornamento della pianificazione regionale si è inoltre reso necessario per le normative nel frattempo intervenute, cosiddetto "pacchetto economia circolare", allo scopo di allineare la normativa, gli obiettivi e le scelte programmatiche con le nuove indicazioni impartite dalle direttive europee.
- avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, prevista dall'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., dell'aggiornamento di Piano. Considerata la rilevanza del documento in esame e la volontà di garantire un percorso partecipato, è stata data la facoltà a chiunque di presentare osservazioni alla proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. Al termine della fase di consultazione, si sono prese in esame tutte le osservazioni pervenute, anche quelle fuori termine, valutandole, controdeducendole o recependole nel piano stesso laddove ritenute coerenti con gli obiettivi di piano e sono stati recepiti tutti i pareri espressi da Soggetti aventi competenza in campo ambientale.
- espressione da parte della Commissione regionale VAS con il parere motivato n. 125 del 30/05/2022 di non assoggettabilità a VAS dell'Aggiornamento di Piano, a conclusione del lavoro di revisione del documento a seguito delle osservazioni e pareri pervenuti.
- acquisizione del parere della Seconda Commissione Consiliare, in accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 13 della L.R. 3/2000 e s.m.i. sull'Aggiornamento di Piano, revisionato sulla base delle indicazioni di natura prescrittiva contenute nel [parere n. 125/2022](#) della Commissione regionale VAS. La Commissione nella seduta del 28 luglio 2022 si è espressa favorevolmente con parere n. 186 e le indicazioni di tale parere sono state recepite nell'Aggiornamento di Piano con DGR n. 988 del 09/08/2022.

PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (P.R.T.R.A.)

Con Deliberazione n. 377 del 15.04.2025, pubblicata sul BUR n. 56 del 29.05.2025, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA).

Il vigente PRTRA aggiorna, rafforza e mette a sistema i provvedimenti adottati nel tempo dalla Regione del Veneto per il miglioramento della qualità dell'aria. Già con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11 novembre 2004 "Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 150)" il Veneto si era dotato di uno strumento di pianificazione ai fini del controllo e della riduzione degli inquinanti atmosferici e della suddivisione del territorio in zone a diverso regime di inquinamento atmosferico (zonizzazione).

Il Piano è stato successivamente aggiornato, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 155/2010 e delle maggiori conoscenze acquisite sia sullo stato della qualità dell'aria del territorio regionale, sia delle fonti di inquinamento, nonché per il perdurare delle situazioni di superamento dei valori limite di qualità dell'aria, in particolare per il parametro PM10, con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 "Aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera. D.lgs. 152/2006 s.m.i. - D.lgs. 155/2010. (DGR 34/cr del 15 aprile 2014 di riassunzione DGR 74/CR del 1° settembre 2015 e della DGR 98/CR del 19 novembre 2015 di integrazione). (Proposta di deliberazione della amministrativa n. 4)".



LA ZONIZZAZIONE REGIONALE

Il Decreto Legislativo n. 155/2010 stabilisce, tra l'altro, che le Regioni redigano un progetto di riesame della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice I al decreto stesso. La precedente zonizzazione era stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006.

Il progetto di riesame, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n.155/2010, è stato redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha visto la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Come indicato dal Decreto Legislativo n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Sono stati individuati i seguenti 5 agglomerati:

- Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) della Comunità Metropolitana di Padova;
- Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della Valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto della concia delle pelli;
- Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell'area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT).

Sulla base della meteorologia e della climatologia tipiche dell'area montuosa della regione e utilizzando la base dati costituita dalle emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici, stimate dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2005, elaborato dall'Osservatorio Regionale Aria, sono state quindi individuate le zone denominate:

- Prealpi e Alpi;
- Val Belluna;
- Pianura e Capoluogo Bassa Pianura;
- Bassa Pianura e Colli.



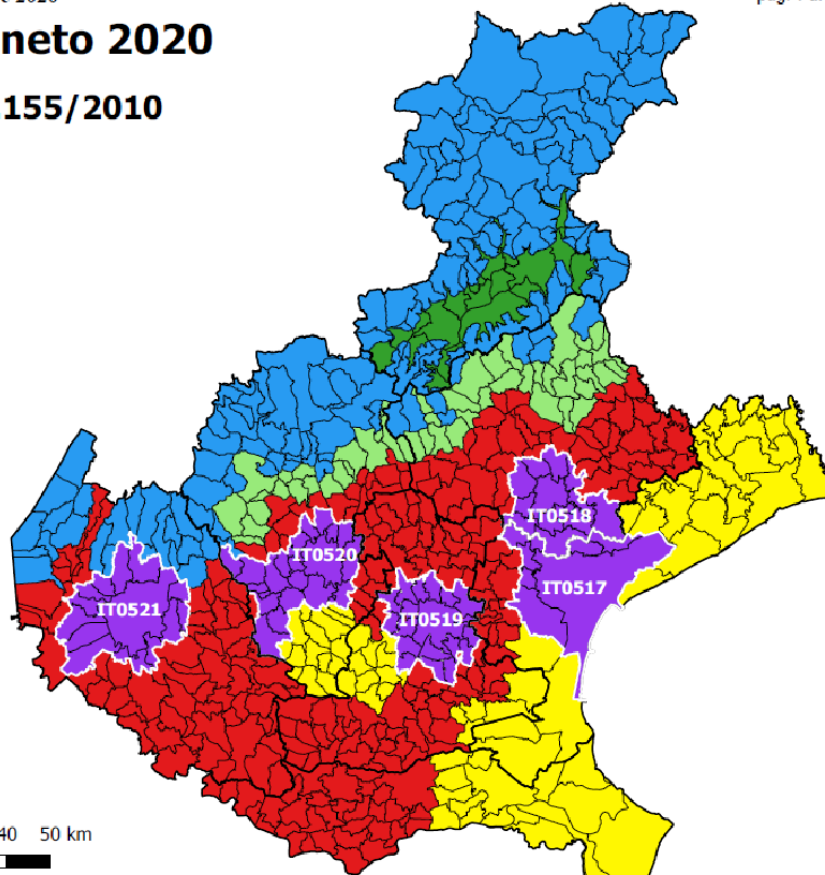
Zonizzazione Veneto 2020 ai sensi del D.Lgs.155/2010

Zone

- IT0517 - Agglomerato di Venezia
- IT0518 - Agglomerato di Treviso
- IT0519 - Agglomerato di Padova
- IT0520 - Agglomerato di Vicenza
- IT0521 - Agglomerato di Verona
- IT0522 - Pianura
- IT0523 - Zona Costiera e Colli
- IT0524 - Zona Pedemontana
- IT0525 - Prealpi e Alpi
- IT0526 - Fondovalle



0 10 20 30 40 50 km



Secondo la nuova Zonizzazione, il Comune di Zugliano rientra nella zona "Pedemontana", codice IT0524.